



Area Servizi Ambientali

- CAPITOLATO SPECIALE -

**PER IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE DELLA FRAZIONE
ESTRANEA E RIDUZIONE VOLUMETRICA DEGLI IMBALLAGGI IN
PLASTICA E CELLULOSICI.**

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio preselezione delle impurità e di riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica e degli imballaggi cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso i Comuni soci di ASET SpA.

In riferimento agli imballaggi in plastica la stima dei quantitativi soggetti a riduzione volumetrica e preselezione delle impurità è stimata in 4000 t/anno, con una percentuale di impurità stimata al 36 %.

In riferimento agli imballaggi cellulosici la stima dei quantitativi soggetti a riduzione volumetrica è pari a 5200 t/anno per la congiunta e 3000 t/anno per la selettiva, mentre la stima dei quantitativi soggetti a preselezione delle impurità risulta pari a 4000 t/anno, con una percentuale di impurità stimata al 6 %.

Tali quantitativi si ritengono indicativi in base ai dati registrati nell’anno 2015.

Le suddette prestazioni dovranno essere svolte in impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Durata del contratto e valore dell’appalto

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la validità per due anni, con possibilità di rinnovo, da parte di ASET, di ulteriori due anni disgiunti. In caso di rinnovo l’impresa *aggiudicataria* potrà richiedere l’adeguamento dei corrispettivi all’indice di rivalutazione ISTAT FOI. La facoltà di rinnovo potrà essere esercitata da ASET, formalmente, sessanta giorni prima della scadenza naturale del contratto.

Il valore massimo del servizio messo a gara ammonta a complessivi 880.000,00 €/per l’intero biennio.

Nel caso in cui durante il periodo di esecuzione del contratto dovessero sopraggiungere modificazioni o aggiornamenti di legge che prevedranno adeguamenti degli impianti, iscrizioni o specifiche autorizzazioni per il trattamento

dei rifiuti oggetto del servizio, l'impresa *aggiudicataria* dovrà obbligatoriamente conformarsi a tali vincoli e far pervenire prontamente ad ASET tutta la documentazione atta a dimostrare l'osservanza alle nuove disposizioni.

Se per qualsiasi causa venissero a mancare all'impresa *aggiudicataria* le approvazioni previste dalla Legge per la gestione dei rifiuti, o in caso di sostanziali modifiche dell'accordo ANCI/CONAI e i relativi consorzi di filiera COMIECO e COREPLA, ASET si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione senza che l'impresa *aggiudicataria* o terzi possa avanzare richieste per spese o danni a qualunque titolo.

Art. 3 - Esecuzione del servizio e prescrizioni

L'impresa *aggiudicataria* dovrà obbligatoriamente essere dotata di almeno un sito di presa in carico rifiuti e/o impianto di riduzione volumetrica entro una distanza massima di trenta (30) chilometri, con tolleranza del 10% in eccesso, dall'unità lavorativa ASET - sita in Via Dei Laghi 18/h, loc. Calcinelli di Saltara (PU). Detta distanza sarà calcolata utilizzando un navigatore satellitare dotato di opzione "percorsi per autocarri/percorso più veloce".

L'impresa *aggiudicataria* è tenuta, a propria cura e spese, all'espletamento delle operatività in oggetto e s'impegna a:

- garantire celermente lo scarico dei veicoli ASET, o di aziende con essa convenzionate, preso i propri impianti;
- garantire un orario di apertura dei propri impianti confacente alle esigenze operative di ASET, così indicate: giorni feriali dalle ore 08:00 alle 18:00 – giorni festivi chiuso, eccetto il caso di doppio giorno festivo in cui in uno dei due dovrà essere garantito lo scarico dei veicoli in base a degli orari convenuti con la direzione tecnica di ASET;
- garantire costantemente una disponibilità di stoccaggio confacente al volume degli imballaggi conferiti da ASET, fatta salva eventuale indisponibilità derivante da causa di forza maggiore e non imputabile all'impresa *aggiudicataria*;
- predisporre carichi omogenei di rifiuti, corrispondenti alle quantità minime indicate per il trasporto dai consorzi COMIECO e COREPLA;
- eseguire prima della pressatura degli imballaggi in oggetto, conferiti da ASET, o da aziende a essa convenzionate, la selezione dei "materiali estranei", così come definiti nella convenzione in essere tra ASET e il consorzio COREPLA/COMIECO, in modo che gli imballaggi possano

rientrare nei parametri della migliore fascia di qualità possibile e poter ottenere la più vantaggiosa valorizzazione economica prevista per la cessione ai consorzi di tali rifiuti;

- apporre sulle balle di rifiuti pressati idonei distintivi di riconoscimento (es. reggette personalizzate o altri oggetti identificativi) forniti da ASET, in modo da evitare, in sede di controllo qualitativo presso i centri di selezione dei consorzi, qualsiasi fraintendimento sulla provenienza del materiale;
- non intraprendere qualsiasi forma di subappalto del servizio se non espressamente autorizzato dalla direzione amministrativa di ASET;
- non asportare alcuna tipologia di materiale cernito, se non preventivamente autorizzata da ASET;
- accantonare i materiali di risulta dalla selezione, in attesa di inviarli agli impianti di smaltimento/recupero finali concordati con ASET;
- inviare prontamente al referente ASET tutti i documenti/dati richiesti riguardanti il servizio in oggetto, comprese eventuali comunicazioni dei consorzi.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla Stazione appaltante, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle vigenti normative di legge.

La Stazione appaltante potrà nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicurerà il regolare svolgimento del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà comunicato tempestivamente all'impresa *aggiudicataria*.

Art. 5 - Sospensione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'impresa *aggiudicataria*.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'impresa *aggiudicataria* che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'impresa *aggiudicataria* intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'impresa *aggiudicataria* può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'impresa *aggiudicataria* ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa *aggiudicataria* alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa *aggiudicataria*, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento all'impresa *aggiudicataria* o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'impresa *aggiudicataria*.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'impresa *aggiudicataria* a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'impresa *aggiudicataria*. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotta.

Art. 6 - Divieto di modifiche da parte dell'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa *aggiudicataria*, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'impresa *aggiudicataria*, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 - Varianti in corso di esecuzione

Qualora nel corso dell'appalto si rendessero necessarie prestazioni aggiuntive, il responsabile del procedimento può affidare le stesse direttamente all'impresa *aggiudicataria* nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione.

La Stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Nei casi suddetti la Stazione appaltante può chiedere all'impresa *aggiudicataria* una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'impresa *aggiudicataria* è tenuta a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superi tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'impresa *aggiudicataria*. Quest'ultima è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

L'impresa *aggiudicataria* è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'impresa *aggiudicataria* ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non muti sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comporti a carico dell'impresa *aggiudicataria* maggiori oneri.

Art. 8 - Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa *aggiudicataria*; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.

Qualora l'impresa *aggiudicataria* intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione appaltante copia del

contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'impresa *aggiudicataria*, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa *aggiudicataria* dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'impresa *aggiudicataria* dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'impresa *aggiudicataria* di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso d'inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'impresa *aggiudicataria* di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei d'impresе e alle società anche consortili.

Art. 9 – Obblighi per l'appaltatore e garanzie

Con la firma del presente capitolato l'impresa *aggiudicataria* dichiara di avere un'adeguata organizzazione imprenditoriale e di assumersi la responsabilità per l'espletamento del servizio in oggetto, con la gestione a proprio rischio, in piena autonomia di coordinamento, di automezzi, di persone e di possedere le idonee autorizzazioni confacenti ai sensi dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione dell'accordo dovessero sopraggiungere modificazioni o aggiornamenti di legge che prevedranno adeguamenti degli impianti, iscrizioni o specifiche autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti oggetto del servizio, l'impresa *aggiudicataria* dovrà obbligatoriamente conformarsi a tali vincoli e far pervenire prontamente ad ASET tutta la documentazione atta a dimostrare l'osservanza alle nuove disposizioni.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'impresa *aggiudicataria* dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13/2/1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e sarà restituita in seguito a istanza dell'impresa *aggiudicataria* entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non fosse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'impresa *aggiudicataria* per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'impresa *aggiudicataria* è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 10 - Coordinamento del servizio

ASET e l'impresa *aggiudicataria* disporranno congiuntamente il coordinamento del servizio, mediante incontri periodici mensili da svolgere presso la sede della direzione tecnica della stazione appaltante.

Art. 11 – Inadempienze e Penalità

ASET si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione del servizio, l'adempimento di tutti gli obblighi e, in particolare, il rispetto delle normative concernenti, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui il ritiro dei rifiuti non sarà eseguito secondo le cadenze previste, causando così disservizi alla stazione appaltante e ai servizi erogati alle utenze interessate, *ASET*, dopo opportuna segnalazione a mezzo PEC o fax all'impresa *aggiudicataria* e il mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla segnalazione, applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale.

Nel caso in cui occorra una mancata comunicazione dei dati richiesti dal direttore di esecuzione del contratto, *ASET*, dopo opportuna segnalazione a mezzo PEC o fax all'impresa *aggiudicataria* e il mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla segnalazione applicherà una penale pari a 100,00 € per singola, mancata comunicazione.

Nel caso in cui occorra una mancata applicazione dei contrassegni sulle balle d'imballaggi in plastica pressati, così come richiesto all'art. 3, del presente Capitolato *ASET* applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni singola rilevazione.

Nel caso in cui, a seguito di una sommaria esecuzione del servizio di selezione della plastica (flusso A), si determini nell'analisi qualitativa un superamento della fascia di frazione estranea pari o superiore al 20%, all'impresa *aggiudicataria* sarà addebitato tutto il costo di smaltimento computato da COREPLA ad *ASET*.

Art. 12 - Pagamenti

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali pertanto i termini economici offerti per il servizio in oggetto, resteranno invariabili per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

Per l'adeguamento annuo si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 gennaio 2017, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 gennaio 2018 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/12/2016 e il 31/12/2017).

Il pagamento dei compensi dovuti sarà effettuato al netto di penali o di risarcimento danni provocati a cose o persone.

La fatturazione dell'importo dovuto dovrà avvenire con cadenza mensile; il pagamento sarà eseguito a 30 gg. d.f.f.m., tramite bonifico bancario, dopo le relative verifiche d'attestazione da parte del servizio competente.

Al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali sottoscritte, *ASET* si riserva, qualora si manifesterà una riscontrata inadempienza nell'esecuzione del servizio, la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi all'impresa *aggiudicataria* fino a quando la stessa non si sarà posta in regola con gli obblighi contrattuali assunti.

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'*aggiudicataria*.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. La presente clausola dovrà essere estesa anche ad eventuali contratti tra l'aggiudicatario e subappaltatori/subfornitori.

Art. 13. Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto delle prestazioni di cui al presente Capitolato speciale, sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95 D.Lgs. 50/2016, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nei parametri sotto indicati.

ASET si riserva la facoltà di affidare la fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, come di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessun'offerta sarà ritenuta conveniente o tecnicamente adeguata.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
Prezzo Selezione e pressatura plastica (60 pt) Selezione imballaggi cellulosici (5 pt)	65
Costo utilizzazione (distanza dalla sede ASET)	30
Certificazione sicurezza e salute dei lavoratori OHSAS 18001	5
TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI	100

I punteggi per ogni sub-parametro saranno attribuiti come di seguito:

Prezzo

Saranno assegnati 60 punti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso per la pressatura e selezione degli imballaggi in plastica (rif. art. 15) calcolato come segue:

$$(303,00 * \% \text{ offerta})$$

Alle altre ditte concorrenti saranno assegnati punteggi decrescenti utilizzando la seguente formula: $PP_i = 60 \cdot (\text{prezzomin}/\text{prezzo}_i)$

Dove: PP_i è il punteggio concernente il prezzo della ditta i -esima; prezzomin è l'offerta più bassa tra tutte; prezzo_i è il prezzo della ditta i -esima.

Saranno assegnati 5 punti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, che comunque non dovrà essere superiore a € 7,00/ton. per la selezione degli imballaggi cellulosici (rif. art. 14).

Alle altre ditte concorrenti saranno assegnati punteggi decrescenti utilizzando la seguente formula: $PC_i = 5 \cdot (\text{prezzomin}/\text{prezzo})$

Dove: PC_i è il punteggio concernente il prezzo della ditta i -esima; prezzomin è l'offerta più bassa tra tutte; prezzo_i è il prezzo della ditta i -esima.

I punteggi ottenuti nei suddetti sub-parametri saranno calcolati in totale per ogni singola ditta. Alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, sarà assegnato, con il principio della riparametrazione, il punteggio massimo attribuibile per il parametro prezzo (65). Alle altre ditte concorrenti sarà assegnato un punteggio decrescente utilizzando la seguente formula: $P_{pri} = p_{max} \cdot (p_i/p_{mig})$

Dove: p_{max} è il punteggio massimo attribuibile al parametro prezzo; P_{pri} è il punteggio concernente la ditta i -esima; p_i è la somma dei punteggi ottenuti nei sub-parametri prezzo (imb. plastica e cellulose) della ditta i -esima; p_{mig} è il punteggio più alto ottenuto nei sub-parametri prezzo tra tutte le ditte partecipanti.

Si precisa che il prezzo massimo che la ditta concorrente potrà esigere in sede d'offerta non potrà essere superiore al 34% del Corrispettivo massimo riconosciuto da Corepla ai propri consociati (303,00 €/t tabella Corepla di cui all'allegato 3), e comunque il corrispettivo derivante dalla percentuale offerta sarà applicato in corso di esecuzione del contratto sul contributo effettivamente erogato da Corepla in funzione del livello qualitativo del materiale inviato ai successivi impianti di trattamento.

Costo utilizzazione

Alle ditte concorrenti che presenteranno il sito di presa in carico rifiuti più vicino (distanza chilometrica) alla sede di ASET SpA sita in Via Dei Laghi 18/h, loc. Calcinelli di Saltara (PU), saranno assegnati dei punteggi (PD) progressivi alla vicinanza in base alla seguente tabella:

km	punti	km	punti	km	punti
1	30	11	20	21	10
2	29	12	19	22	9
3	28	13	18	23	8
4	27	14	17	24	7
5	26	15	16	25	6

6	25	16	15	26	5
7	24	17	14	27	4
8	23	18	13	28	3
9	22	19	12	29	2
10	21	20	11	30	1

In caso di impiantistica differenziata per l'intercettazione dei due flussi di imballaggi, plastica e cellulose, sarà presa come riferimento la media aritmetica tra i due siti. L'eventuale frazione di chilometro sarà arrotondata a numero intero per difetto. I chilometri dichiarati in sede d'offerta saranno verificati dalla commissione di gara con dispositivi informatici/satellitari (percorso più veloce per autocarri).

Certificazione sicurezza e salute dei lavoratori

Alle ditte concorrenti che presenteranno documentazione attinente il possesso di certificazione OHSAS 18001 o superiore, saranno assegnati 5 punti (Pcs).

Art. 14 – Corrispettivi

Per il servizio di selezione della “frazione estranea” riconosciuta dai Consorzi COREPLA/COMIECO e riduzione volumetrica degli imballaggi in oggetto, *ASET* corrisponderà all'impresa *aggiudicataria* un corrispettivo economico determinato dal seguente criterio:

Imballaggi cellulose (Congiunta)

Flusso raccolta stradale con cassonetti (4.000 t/anno ca.) – per la selezione della frazione estranea è riconosciuto, per le quantità in uscita dall'impianto dell'impresa *aggiudicataria*, un importo pari a – (xx) €/t IVA es. risultante dall'offerta (allegato 2).

Il sovrappeso risultante dalla cernita della frazione estranea, identificato con il CER 19.12.12, dovrà essere trasportato presso la Discarica rifiuti di Fano (loc. Monteschiattello) con i costi di smaltimento a totale carico di *ASET* e i costi di trasporto a totale carico dell'impresa *aggiudicataria*. Si precisa che la quantità di frazione estranea (sovrappeso) da smaltire non potrà essere superiore al 3% ca. del totale degli imballaggi cellulose conferiti da *ASET* presso l'impianto dell'impresa *aggiudicataria*.

Flusso raccolta domiciliare – nessuna selezione richiesta.

Imballaggi cellulose (Selettiva)

Flusso stradale cartone - nessuna selezione richiesta.

Per il servizio di riduzione volumetrica di tutti gli imballaggi cellulose (Selettiva/Congiunta), l'impresa *aggiudicataria* percepirà il corrispettivo economico messo a disposizione direttamente dal COMIECO per tali lavorazioni.

Imballaggi in plastica

Flusso A – per la selezione della frazione estranea e la riduzione volumetrica sarà riconosciuto per questo flusso d'imballaggi, per le quantità in ingresso impianto, un importo pari al (*) %, risultante dall'offerta (allegato 2), in base al corrispettivo economico erogato da COREPLA ad *ASET* per la cessione degli imballaggi raccolti, determinato da apposita tabella economica in funzione del grado di frazione estranea rilevata dalle analisi qualitative, calcolata sulla media bimestrale e arrotondata come numero intero per eccesso dallo 0,5 in poi, per difetto sino allo 0,5. Si precisa che in caso di media bimestrale superiore al 20% di frazione estranea, *ASET* non riconoscerà alcun compenso economico relativamente al mese di riferimento della media stessa.

Il sovrallo risultante dalla frazione estranea cernita, identificata con il CER 19.12.12, dovrà essere trasportato presso la Discarica rifiuti di Fano con i costi di smaltimento a totale carico di *ASET* e i costi di trasporto a totale carico dell'impresa *aggiudicataria*. Si precisa che la quantità di frazione estranea (sovrallo) da smaltire non potrà essere superiore al 26 % ca. del totale degli imballaggi in plastica conferiti da *ASET* presso l'impianto dell'impresa *aggiudicataria*. Per tutte le altre tipologie di rifiuti da sovrallo non conferibili presso il predetto sito, saranno concertati con la direzione tecnica del servizio idonei impianti di smaltimento.

Imballaggi in plastica

Flusso B - nessuna selezione richiesta. Per il servizio di riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica di questo flusso, l'impresa *aggiudicataria* percepirà l'intero corrispettivo economico riconosciuto dal COREPLA ad *ASET* per tali lavorazioni.

Si precisa che i suddetti importi economici sopra indicati saranno riconosciuti solo nel caso in cui saranno rispettate le quantità minime previste da inviare ai centri di selezione e recupero indicati dai Consorzi.

I termini economici offerti per il servizio in oggetto, resteranno invariabili per tutta la durata della convenzione.

Il pagamento dei compensi dovuti sarà effettuato al netto di penali o di risarcimenti danni provocati a cose o persone.

La fatturazione dell'importo dovuto dovrà avvenire con cadenza mensile; il pagamento sarà eseguito a trenta giorni data fattura fine mese, tramite bonifico bancario, dopo le relative verifiche d'attestazione da parte del servizio competente.

Al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali sottoscritte, *ASET* si riserva la facoltà, qualora si manifesti una riscontrata inadempienza nell'esecuzione del servizio, di sospendere il pagamento dei corrispettivi all'impresa *aggiudicataria* fino a quando la stessa non si sarà posta in regola con gli obblighi contrattuali assunti.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

- L'Impresa *aggiudicataria* è tenuta a osservare tutte le norme vigenti riguardo al collocamento, l'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile.
- Nell'espletamento del servizio l'Impresa *aggiudicataria* è obbligata al pieno rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro ed è tenuta a indicare tutti i rischi insorgenti per il proprio personale dipendente, insieme a tutte le procedure atte a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme antinfortunistiche, la tutela della salute dei lavoratori e la pubblica incolumità. Analogamente *ASET* metterà a disposizione dell'Impresa *aggiudicataria* la propria valutazione dei rischi per le sedi oggetto del servizio.
- Rimane escluso da parte dell'Impresa *aggiudicataria* l'uso d'attrezzature di qualsiasi tipo di proprietà *ASET*, se non preventivamente autorizzato dal direttore dell'esecuzione del contratto.
- Tutte le attrezzature e gli automezzi di proprietà dell'Impresa *aggiudicataria* dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica, ed essere chiaramente contrassegnate con nome dell'impresa proprietaria; le condizioni d'esercizio e di manutenzione dovranno essere tali da assicurare il mantenimento nel tempo di tale stato di conformità.
- I lavoratori dell'Impresa *aggiudicataria* dovranno essere chiaramente riconoscibili (divisa e tesserino di riconoscimento), adeguatamente istruiti/addestrati sulle mansioni da svolgere.

- Qualsiasi variazione al piano di lavoro concordato dovrà essere autorizzata dal direttore dell'esecuzione del contratto.
- *ASET* si riserva la facoltà di compiere tramite il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifiche sulla conduzione in sicurezza del servizio; nel caso di gravi violazioni accertate delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, detto Responsabile potrà anche motivatamente disporre la sospensione delle attività.
- L'Impresa *aggiudicataria* ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di *ASET*, ogni infortunio accaduto ai loro dipendenti durante lo svolgimento del servizio.

Art. 16- Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati ad Aset spa per motivata documentazione, per iscritto, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'impresa *aggiudicataria* è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. L'impresa *aggiudicataria* s'intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 18 - Cessione del contratto e del credito

18.1) Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

18.2) La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

18.3) E' fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

-qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle

- leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/16;
- nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo; nel caso di subappalto abusivo;
 - violazione di quanto previsto dall'art. 18 del contratto in materia di divieto di cessione del credito;
 - qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
 - nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - nel caso in cui il ritardo nella consegna degli automezzi abbia superato il 30° giorno rispetto alla data prevista;
 - nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di collaudo abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione.

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), e c) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del contratto, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'evento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del contratto.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con

l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, di provvedere a tutti gli incombeni connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Recesso

20.1) Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

20.2) La Stazione Appaltante si riserva il recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

Art. 21 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovrà insorgere fra le parti in sede d'esecuzione dei patti contrattuali, è eletto a domicilio competente il Foro di Pesaro.

Art. 22 - Elezione di domicilio

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore indica il domicilio presso il quale inviare le comunicazioni. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

Art. 24 - Protocollo di legalità – Codice etico e di comportamento

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asetservizi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asetservizi.it.

Art. 25 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

-i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;

-i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.